

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE

(ART.39 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO ENPAV)

Sommario

Art.1 - Beneficiari	2
Art. 2 - Condizioni per la concessione della provvidenze straordinarie	2
Art. 3 - Contributi per l'assistenza domiciliare	3
Art. 4 - Prestazioni assistenziali per calamità naturali	3
Art. 5 - Entrata in vigore e revisione del presente Regolamento.....	4

Art.1

Beneficiari

1. Le provvidenze straordinarie di cui all'art. 39 del R.A. ENPAV sono concesse ai seguenti soggetti:
iscritti all'enspav
 - titolari di pensione e loro superstiti
 - contribuenti ai sensi dell'art.6 del R.A. Enpav
 - familiari dei soggetti sopra indicati,
 - che siano stati colpiti da infortunio, malattia o eventi di particolare gravità e che si trovino in precarie condizioni economiche o stato di bisogno.
2. Le domande di provvidenza straordinaria, corredate da idonea documentazione, devono essere inviate per il tramite dell'Ordine dei Medici Veterinari di competenza, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente. La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dall'evento che ha determinato lo stato di bisogno.

Art. 2

Condizioni per la concessione della provvidenze straordinarie

1. Ai soggetti di cui al precedente articolo 1, l'Ente può concedere prestazioni assistenziali straordinarie in caso di:
 - a) Spese per interventi chirurgici, anche se effettuati all'estero, e spese accessorie, purché non siano state rimborsate o non risultino rimborsabili a qualsiasi altro titolo, ovvero siano state rimborsate solo parzialmente;
 - b) Malattie o infortuni che abbiano richiesto cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del S.S.N. purché non siano state rimborsate o risultino rimborsabili a qualsiasi altro titolo, ovvero siano state rimborsate solo parzialmente;
 - c) spese di assistenza per anziani, malati non autosufficienti e portatori di handicap facenti parte del nucleo familiare;
 - d) difficoltà contingenti del nucleo familiare, sopravvenute entro i dodici mesi successivi alla malattia o al decesso dell'iscritto;
 - e) spese funerarie per il decesso di un familiare convivente, sempre che, nell'anno di presentazione della domanda, l'ultimo reddito del nucleo familiare non sia superiore a due volte il trattamento minimo INPS
 - f) incapacità all'esercizio dell'attività professionale per un periodo superiore ai tre mesi, a causa di malattia o infortunio;

g) spese straordinarie sostenute per eventi imprevisti.

2. La misura della prestazione non può essere, di norma, superiore al valore della pensione minima erogata dall'Ente nell'anno di presentazione della domanda.
3. Le prestazioni assistenziali straordinarie possono essere concesse agli aventi diritto non più di due volte ogni anno solare, a seguito di presentazione di nuova domanda.
4. In casi eccezionali, per far fronte ad eventi di particolare gravità, il Comitato esecutivo può disporre, con provvedimento motivato, un intervento economico in deroga ai limiti fissati dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3

Contributi per l'assistenza domiciliare

1. Al pensionato, al coniuge e familiari conviventi, che non siano in condizioni fisiche o psichiche tali da poter autonomamente provvedere ai propri bisogni in modo permanente, può essere concesso un contributo assistenziale quale concorso nel pagamento delle spese di assistenza domiciliare, sempre che sussista lo stato di disagio economico.
2. Per il coniuge e i familiari la concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) reddito annuo personale non superiore al trattamento minimo ENPAV;
 - b) età anagrafica non inferiore a 40 anni.Per i soggetti di cui sopra il contributo è decurtato di un importo pari a quello percepito in ragione di altre forme di assistenza in godimento, erogate anche da altri Enti.
3. La condizione di non autosufficienza di cui al precedente comma 1 deve essere adeguatamente certificata.
4. L'importo del contributo viene stabilito in misura non superiore alla metà del valore della pensione minima erogata nell'anno in cui è stata presentata la domanda.
5. L'assegnazione della presente forma di assistenza esclude la possibilità di erogazione delle prestazioni assistenziali per l'ospitalità in casa di riposo

Art. 4

Prestazioni assistenziali per calamità naturali

1. Possono essere erogati contributi assistenziali straordinari in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, residenti in comuni interessati da calamità naturali riconosciute con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero che ivi esercitino l'attività professionale, i quali abbiano riportato danni a beni mobili ed immobili in conseguenza delle calamità medesime
2. Ai fini della determinazione del diritto all'erogazione delle prestazioni assistenziali, i danni a beni immobili saranno presi in considerazione esclusivamente se gli immobili medesimi costituiscono la prima abitazione o lo studio professionale del richiedente, e questi sia titolare di un diritto di proprietà e di usufrutto su di essi; in caso di beni immobili in comproprietà le prestazioni aggiuntive previste saranno erogate in misura proporzionale alla quota di proprietà
3. Gli interventi straordinari previsti consistono in una prestazione straordinaria il cui ammontare complessivo non può superare il 75% del danno subito, adeguatamente documentato, e comunque l'importo della prestazione non potrà eccedere il limite di cui al precedente art.2, commi 2,3,4
4. Le domande di ammissione al beneficio dovranno essere presentate dagli interessati entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza. La concessione della prestazione potrà avvenire anche al di fuori delle date dei contingenti di cui all'art. 39 del Regolamento di attuazione allo Statuto Enpav..

Art. 5

Entrata in vigore e revisione del presente Regolamento

1. I criteri per l'attribuzione delle provvidenze straordinarie di cui all'art.39 Regolamento di attuazione allo statuto enpav, individuati nel presente articolato, entrano in vigore dal 1 gennaio 2009 e possono essere modificati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
2. Con cadenza annuale viene presentata al Consiglio di Amministrazione una dettagliata relazione in merito alle prestazioni assistenziali erogate